

I

(Atti legislativi)

DECISIONI

DECISIONE (UE) 2021/991 DEL CONSIGLIO

del 7 giugno 2021

relativa al regime dei «dazi di mare» nelle regioni ultraperiferiche francesi e recante modifica della decisione n. 940/2014/UE

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 349,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:

- (1) Le disposizioni del trattato che si applicano alle regioni ultraperiferiche francesi non autorizzano in linea di principio alcuna differenza di imposizione tra i prodotti locali e quelli provenienti dalla Francia metropolitana o da altri Stati membri. L'articolo 349 del trattato prevede tuttavia la possibilità di introdurre misure specifiche a favore delle regioni ultraperiferiche a causa dell'esistenza di vincoli permanenti che incidono sulla loro situazione economica e sociale.
- (2) È opportuno adottare misure specifiche intese, in particolare, a stabilire le condizioni di applicazione dei trattati a tali regioni. Le misure specifiche devono tenere conto delle caratteristiche e dei vincoli specifici di tali regioni, senza tuttavia compromettere l'integrità e la coerenza dell'ordinamento giuridico dell'Unione, ivi compresi il mercato interno e le politiche comuni. Gli svantaggi concorrenziali delle regioni ultraperiferiche francesi sono menzionati all'articolo 349 del trattato: grande distanza, insularità, superficie ridotta, topografia e clima difficili, dipendenza da un numero limitato di prodotti. Questi vincoli permanenti comportano per le regioni ultraperiferiche francesi una dipendenza dalle materie prime e dall'energia, l'obbligo di costituire scorte maggiori, una dimensione ridotta del mercato locale associata a un basso livello di attività di esportazione ecc. L'insieme di tali svantaggi concorrenziali si traduce in un aumento dei costi di produzione e quindi il prezzo di costo dei prodotti fabbricati localmente, in assenza di misure specifiche, sarebbe meno competitivo rispetto al prezzo di quelli provenienti dall'esterno, anche tenendo conto dei costi di trasporto verso le regioni ultraperiferiche francesi. Si metterebbe quindi a repentaglio il mantenimento di una produzione locale. È pertanto necessario adottare misure specifiche allo scopo di rafforzare l'industria locale migliorandone la competitività.
- (3) La decisione n. 940/2014/UE del Consiglio ⁽²⁾, per ristabilire la competitività dei prodotti fabbricati localmente, autorizza la Francia ad applicare fino al 30 giugno 2021 esenzioni parziali o totali dai «dazi di mare» per taluni prodotti di cui esiste una produzione locale nelle regioni ultraperiferiche della Guadalupa, della Guyana francese, della Martinica, di Mayotte e della Riunione, dato che importazioni significative di tali prodotti potrebbero compromettere il mantenimento della produzione locale e costi supplementari potrebbero comportare un aumento dei prezzi di costo della produzione locale rispetto ai prodotti provenienti dall'esterno. L'allegato della decisione precitata contiene l'elenco dei prodotti cui si possono applicare le esenzioni parziali o totali d'imposta. A seconda del prodotto, la differenza di imposizione non può essere superiore a 10, 20 o 30 punti percentuali tra i prodotti fabbricati localmente e gli altri prodotti.

⁽¹⁾ Parere del 18 maggio 2021 (GU C, del, pag.).

⁽²⁾ Decisione n. 940/2014/UE del Consiglio, del 17 dicembre 2014, relativa al regime dei «dazi di mare» nelle regioni ultraperiferiche francesi (GU L 367 del 23.12.2014, pag. 1).

- (4) La Francia ha chiesto di poter mantenere, dopo il 1° luglio 2021, un regime analogo a quello previsto nella decisione n. 940/2014/UE. Secondo la Francia, sebbene gli svantaggi concorrenziali sussistano, il regime di imposizione stabilito dalla decisione n. 940/2014/UE ha consentito di mantenere, e in alcuni casi di sviluppare, le produzioni locali, non ha perturbato il commercio estero e non ha comportato una sovracompensazione dei costi supplementari sostenuti dalle imprese.
- (5) Per ciascuna delle cinque regioni ultraperiferiche interessate (Guadalupa, Guyana francese, Martinica, Mayotte e Riunione), la Francia ha inviato alla Commissione una serie di elenchi di prodotti per i quali intende applicare un'aliquota di imposizione differenziata pari al massimo a 20 o 30 punti percentuali, a seconda che si tratti o no di prodotti fabbricati localmente. La regione ultraperiferica francese di Saint Martin non è interessata dalla richiesta.
- (6) La presente decisione attua le disposizioni dell'articolo 349 del trattato e autorizza la Francia ad applicare un'aliquota d'imposizione differenziata ai prodotti per i quali sia stato dimostrato, innanzitutto, che esiste una produzione locale, in secondo luogo che esistono importazioni significative di tali prodotti (anche provenienti dalla Francia metropolitana e da altri Stati membri) che potrebbero compromettere il mantenimento della produzione locale e, infine, che vi sono costi supplementari che comportano un aumento dei prezzi di costo della produzione locale rispetto ai prodotti provenienti dall'esterno, a scapito della competitività dei prodotti fabbricati localmente. L'aliquota differenziata autorizzata non dovrebbe superare i costi supplementari dimostrati.
- (7) Nei casi in cui la quota di mercato della produzione locale è inferiore al 5 % o se la quota delle importazioni è inferiore al 10 %, sono state richieste prove supplementari per dimostrare, in tutto o in parte, le seguenti circostanze: l'esistenza di produzioni ad alto impiego di manodopera, di produzioni emergenti o destinate ad integrare la gamma esistente per diversificare la produzione di un'impresa, di produzioni strategiche per lo sviluppo locale (ad esempio nei settori dell'economia circolare, della valorizzazione della biodiversità o della protezione dell'ambiente), di produzioni innovative o ad alto valore aggiunto, di prodotti la cui interruzione dell'approvvigionamento dall'esterno potrebbe mettere in pericolo l'economia o la popolazione locale, di produzioni che possono esistere solo con una posizione dominante sul mercato a causa delle ridotte dimensioni dei mercati nelle regioni ultraperiferiche e di produzioni di dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale necessari per affrontare le crisi sanitarie. L'applicazione di tali principi permette di attuare le disposizioni dell'articolo 349 del trattato limitandosi a quanto necessario e senza creare vantaggi indebiti a favore delle produzioni locali per non compromettere l'integrità e la coerenza dell'ordinamento giuridico dell'Unione, nonché salvaguardare una concorrenza senza distorsioni sul mercato interno e le politiche in materia di aiuti di Stato.
- (8) Per semplificare e ridurre gli obblighi delle piccole imprese e sostenerne lo sviluppo, si dovrebbero applicare esenzioni o riduzioni fiscali agli operatori con un fatturato annuo pari almeno a 550 000 EUR. Gli operatori il cui fatturato annuo è inferiore a tale soglia non dovrebbero essere soggetti a «dazi di mare», ma in contropartita non dovrebbero poter detrarre l'importo a monte.
- (9) Analogamente, la coerenza con il diritto dell'Unione porta a scartare l'applicazione di un'aliquota d'imposizione differenziata ai prodotti alimentari che beneficiano degli aiuti di cui al capo III del regolamento (UE) n. 228/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽³⁾. Scopo di tale disposizione è impedire che l'effetto degli aiuti finanziari agricoli concessi nell'ambito del regime specifico di approvvigionamento sia vanificato o ridotto dall'imposizione più elevata dei prodotti sovvenzionati mediante i «dazi di mare».
- (10) Gli obiettivi di sostegno allo sviluppo socioeconomico delle regioni ultraperiferiche francesi, già esposti nella decisione n. 940/2014/UE, sono confermati dalle esigenze relative alla finalità dei «dazi di mare». L'integrazione del gettito di tale imposta nelle risorse fiscali delle regioni ultraperiferiche francesi e la sua destinazione a una strategia di sviluppo economico e sociale che comporti la promozione delle attività locali costituiscono un obbligo giuridico.
- (11) È necessario modificare la decisione n. 940/2014/UE al fine di prorogare di sei mesi, fino al 31 dicembre 2021, il periodo di applicazione della deroga da essa autorizzata. Tale periodo dovrebbe consentire alla Francia di adottare misure di attuazione.

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 228/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2013, recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione e che abroga il regolamento (CE) n. 247/2006 del Consiglio (GU L 78 del 20.3.2013, pag. 23).

- (12) È opportuno fissare la durata del regime a sei anni, fino al 31 dicembre 2027. Per consentire alla Commissione di valutare se le condizioni che giustificano la deroga continuano ad essere soddisfatte, la Francia dovrebbe presentare alla Commissione una relazione di controllo entro il 30 settembre 2025.
- (13) Per evitare qualsiasi incertezza giuridica, è opportuno che la presente decisione si applichi a decorrere dal 1° gennaio 2022, mentre gli effetti della proroga del periodo di applicazione della deroga autorizzata dalla decisione n. 940/2014/UE dovrebbero decorrere dal 1° luglio 2021.
- (14) La presente decisione non osta all'eventuale applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. In deroga agli articoli 28, 30 e 110 del trattato, la Francia è autorizzata, fino al 31 dicembre 2027, ad applicare esenzioni parziali o totali dai «dazi di mare» per i prodotti elencati nell'allegato I che sono fabbricati localmente nella Guadalupa, nella Guyana francese, nella Martinica, a Mayotte o nella Riunione in quanto regioni ultraperiferiche ai sensi dell'articolo 349 del trattato. Tali esenzioni parziali o totali devono inserirsi nella strategia di sviluppo economico e sociale delle regioni ultraperiferiche interessate, tenuto conto del quadro dell'Unione, e contribuire alla promozione delle attività locali senza alterare le condizioni degli scambi in misura contraria all'interesse comune.

2. Rispetto alle aliquote d'imposta applicate a prodotti analoghi che non provengono dalle regioni ultraperiferiche interessate, l'applicazione delle esenzioni parziali o totali di cui al paragrafo 1 non può portare a differenze superiori a:

- a) 20 punti percentuali per i prodotti di cui all'allegato I, parte A;
- b) 30 punti percentuali per i prodotti di cui all'allegato I, parte B.

La Francia si impegna a far sì che le esenzioni parziali o totali applicate ai prodotti che figurano nell'allegato I non superino i costi supplementari dimostrati né la percentuale strettamente necessaria per mantenere, promuovere e sviluppare le attività economiche locali.

3. La Francia applica le esenzioni parziali o totali d'imposta di cui ai paragrafi 1 e 2 agli operatori il cui fatturato annuo è di almeno 550 000 EUR. Gli operatori il cui fatturato annuo è inferiore a tale soglia non sono soggetti ai «dazi di mare».

Articolo 2

Le autorità francesi applicano lo stesso regime di imposizione da loro applicato ai prodotti fabbricati localmente ai prodotti che hanno beneficiato del regime specifico di approvvigionamento di cui al capo III del regolamento (UE) n. 228/2013.

Articolo 3

Entro il 30 settembre 2025 la Francia presenta alla Commissione una relazione di controllo che permetta a questa di valutare se le condizioni che giustificano l'applicazione del regime di imposizione di cui all'articolo 1 continuano ad essere soddisfatte. La relazione di controllo contiene le informazioni che figurano nell'allegato II.

Articolo 4

All'articolo 1, paragrafo 1, della decisione n. 940/2014/UE, la data «30 giugno 2021» è sostituita dalla data «31 dicembre 2021».

Articolo 5

La presente decisione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2022, ad eccezione dell'articolo 4, che si applica a decorrere dal 1° luglio 2021.

Articolo 6

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, il 7 giugno 2021

Per il Consiglio
Il presidente
F. VAN DUNEM

ALLEGATO I

ELENCO DEI PRODOTTI DI CUI ALL'ARTICOLO 1 CHE POSSONO BENEFICIARE DI UN'ALIQUTA DI IMPOSIZIONE DIFFERENZIATA DEI «DAZI DI MARE»

A. Elenco dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), secondo la classificazione della nomenclatura della tariffa doganale comune ⁽¹⁾

1. Regione ultraperiferica della Guadalupa

0105 11, 0201, 0203, 0207, 0208, 0210 12 19, 0302, 0304, 0305 49 80, 0306, 0307 91, 0307 99, 0403 eccetto 0403 10, 0407, 0408, 0409, 0702, 0704, 0705 19, 0706 10 00 10, 0707 00 05, 0709 60 10, 0709 60 99, 0709 99 90, 0713, 0714, 0804 30 00, 0805 50 90, 0807 11, 0807 19, 0904 22 00, 0910 91, 1106, 1601, 1602, 1604 20, 1806 31, 1806 32 10, 1806 32 90, 1806 90 31, 1806 90 60, 1901 20, 1902 11, 1902 19, 2103 30 90, 2103 90 30, 2103 90 90, 2105, 2106, 2201 10 90, 2201 90, 2202 91, 2202 99 eccetto 2202 99 19, 2207 10, 2207 20 00, 2208 40, 2209 00 91, 2309 90 eccetto 2309 90 41 89 ⁽²⁾, 2309 90 51 ⁽²⁾, 2309 90 96 39 e 2309 90 96 95 ⁽²⁾, 2505, 2517 10, 2523 29, 2712 10 90, 2804, 2806, 2811, 2814, 2828, 2833, 2834, 2836, 2853 00 10, 3101, 3102, 3103, 3104, 3105, 3208, 3209, 3303 00 90, 3304 99 00, 3305 10, 3401, 3402, 3406, 3808, 3820 00 00, 3917 eccetto 3917 10 10, 3919, 3920, 3923, 3925 30, 3925 90, 3926 90, 4407 11, da 4407 21 a 4407 29, 4407 99, 4418 10, 4418 20, 4418 90, 4818, 4819 10 00, 4821 10, 4821 90, 4910, 4911 10, 6303 12, 6306 12, 6306 19, 6306 30, 6307 90 98, 6810 eccetto 6810 11 10, 7003 12 99, 7003 19 90, 7003 20, 7213 10, 7213 91 10, 7214 20, 7214 99 10, 7308 90 59, 7308 90 98, 7310 10, 7314 eccetto 7314 12, 7610 10, 7610 90 90, 7616 99 90, 8419 19, 8903 99 10, 8907 90 00, 9001 50, 9004 10 10, 9004 90 10, 9004 90 90, 9403 70 00, 9404 10, 9404 21, 9406 00 20, 9506 99 90.

2. Regione ultraperiferica della Guyana francese

0105 11, 0201, 0203, 0204, 0206 10 95, 0206 10 98, 0206 30, 0206 80 99, 0207 11, 0207 12, 0207 13, 0207 41, 0207 43, 0209 10 90, 0209 90, 0210 11, 0210 12, 0210 19, 0210 99, 0302, 0303 59, 0303 89, 0304, 0305 31 00, 0305 39 90, 0305 44 90, 0305 49 80, 0305 52 00, 0305 53 90, 0305 54 90, 0305 59 85, 0305 64 00, 0305 69 80, 0306 17, 0406, 0408 99, 0702, 0704 90 10, 0709 60, 0805, 0807, 0810 90 75, 0901 eccetto 0901 10, 0904 11, 0904 12, 1106 20 90, 1601, 1602, 1604, 1605, 1806 31, 1806 32, 1806 90, 1905, 2005 99 80, 2008 99 eccetto 2008 99 48 19, 2008 99 48 99 e 2008 99 49 80, 2103, 2105, 2106 90 98, 2201, 2202, 2208 40, 2209 00 91, 2309 90 eccetto 2309 90 31 80, 2309 90 35, 2309 90 41 89, 2309 90 43, 2309 90 51, 2309 90 96 39 e 2309 90 96 95, 2505 10, 2517 10, 2523 29 00, 2828 90, 3204 17 00, 3208 20 90, 3208 90, 3209 10, 3402, 3809 91, 3824 50, 3919, 3920 51, 3923 eccetto 3923 10, 3923 40 e 3923 90, 3925, 3926 90, 4818, 4821 10, 4909, 4910, 4911, 6109, 6110 30 91, 6111 20 90, 6201 19 00, 6204 42 00, 6205, 6206, 6302 91 00, 6303 12, 6303 19, 6306 12, 6306 19, 6307 90 98, 6505 00 30, 6802 23, 6802 29, 6802 93, 6802 99, 6810, 6912 00, 7006 00 90, 7009, 7210, 7214 20, 7308 30, 7308 90, 7314, 7604, 7610 10, 7610 90, 7616 99, 7907, 8211, 8421 21 00 90, 8537 10, 9001 50, 9004 90, 9021 21, 9021 29, 9404 21, 9405 40, 9405 60.

3. Regione ultraperiferica della Martinica

0105 11, 0105 12, 0105 15, 0201, 0203, 0207, 0208 10, 0210 11, 0210 12, 0210 19, 0210 20, 0210 99 49, 0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0403 eccetto 0403 10, 0406 10, 0406 90 50, 0407, 0408, 0409, 0601, 0602, 0603, 0604, 0702, 0704 90, 0705, 0706, 0707, 0709 30 00, 0709 40 00, 0709 51 00, 0709 60, 0709 93 90, 0709 99, 0710, 0714, 0801 11, da 0801 13 a 0801 18, 0803, 0804 30, 0804 40 00, 0804 50, 0805, 0807, 0809 10, 0809 40, 0810 30, 0810 90, 0813, 0910 91, 1106 20, 1601, 1602, 1604 20, 1605 10, 1605 21, 1702, 1704 90 61, 1704 90 65, 1704 90 71, 1806, 1902, 1904 10, 1904 20, 2005 99, 2103 30, 2103 90, 2104 10, 2105, 2106, 2201, 2202 10, 2202 91, 2202 99, 2208 40, 2309 eccetto 2309 90 96, 2505, 2517 10, 2523 21, 2523 29, 2710, 2711, 2712, 2804, 2806, 2811, 2814, 2828 10, 2828 90, 2836, 2853 90 10, 2903, 2907, 3101, 3102, 3103, 3104, 3105, 3204, 3205, 3206, 3207, 3208, 3209, 3303, 3305, 3401, 3402, 3406, 3808, 3820, 3824, 3907 61 00, 3919, 3920, 3921 11, 3921 19, 3923 10 90, 3923 21, 3923 29, 3923 30, 3924, 3926, 4012 11, 4012 12, 4012 19, 4401, da 4407 21 a 4407 29, 4408, 4409, 4415 20, 4418 10, 4418 20, 4418 90, 4421 99, 4811, 4818 10, 4818 20, 4818 30, 4818 90, 4819, 4820, 4821, 4823, 4902, 4909, 4910, 4911 10, 6103, 6104, 6105, 6109 10, 6109 90 20, 6109 90 90, 6203, 6204, 6205, 6207, 6208, 6306 12, 6306 19, 6306 30, 6805, 6810, 6902, 6904 10, 7003 12, 7003 19, da 7113 a 7117, 7213, 7214, 7217, 7225, 7308, 7314, 7610, 7616 91, 7616 99, 8418 69 00, 8419 19 00, 8708 99 97, 8716 40 00, 8901 90 10, 8902, 8903 99, 8907 90 00, 9004 10 10, 9004 90 10, 9004 90 90, 9021 21, 9021 29, 9403, 9404 10, 9404 21, 9405 60, 9406, 9506 99 90.

⁽¹⁾ Allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).

⁽²⁾ Eccetto per i prodotti non biologici.

4. Regione ultraperiferica di Mayotte

0105 11, 0105 12, 0105 15, 0201, 0204, 0206, 0207, 0302, 0303, 0304, 0305, 0407, 0702, 0704 90 90, 0705 19, 0707 00 05, 0709 30, 0709 60, 0709 93 10, 0709 99 10, 0714, 0801 11, 0801 12, 0801 19, 0803, 0804 30, 0805 10, 0905, 1513 11, 1513 19, 1806, 2106 90 92, 2201, 2309 90 eccetto 2309 90 96, 3301 29 11, 3301 29 31, 3917, 3923 90 00, 3924 90 00, 3925 10 00, 3926 90 92, 3926 90 97, 4401, 4403, 4407, 4409, 4418, 4820, 4821, 4902, 4909, 4910, 4911, 6904 10 00, 7003, 7005, 7210, 7216 61 90, 7216 91 10, 7308 30, 7308 90 98, 7312, 7314, 7326 90 98, 7606, 7610 10, 8301 40 90, 8310, 8421 21 00, 8716 80 00, 9021 10 10, 9406 00 31, 9406 00 38.

5. Regione ultraperiferica della Riunione

0105 11, 0105 12, 0105 13, 0105 15, 0207, 0208 10, 0208 90 30, 0208 90 98, 0209, 0301, 0302, 0303, 0304, 0305, 0306 11, 0306 31, 0306 91, 0307 59, 0403, 0405 eccetto 0405 10, 0406 10, 0406 90, 0407, 0408, 0409, 0601, 0602, 0603, 0604 90 91, 0604 90 99, 0703 10 19, 0703 20 00, 0709 60, 0710, 0711 90 10, 0801, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0812, 0813, 0901 21, 0901 22, 0904, 0909 31, 0910 11, 0910 12, 0910 30, 0910 91 10, 0910 91 90, 0910 99 99, 1101 00 15, 1106 20, 1108 14, 1302 19, 1516 20, 1601, 1602, 1604 14, 1604 19, 1604 20, 1605, 1702, 1704, 1806, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 2001, 2002 90 11, 2004 10 10, 2004 10 91, 2004 90 50, 2004 90 98, 2005 10, 2005 20, 2005 40, 2005 59, 2005 99 10, 2005 99 30, 2005 99 50, 2006, 2007 eccetto 2007 99 97 10, 2008 eccetto 2008 19 19 80, 2008 30 55 90, 2008 40 51 90, 2008 40 59 90, 2008 50 61 90, 2008 60 50 90, 2008 70 61 90, 2008 80 50 90, 2008 97 59 90, 2008 99 49 80 e 2008 99 99 90 ⁽³⁾, 2102 30 00, 2103 20, 2103 90, 2104, 2105, 2106 90, 2201, 2208 40, 2309 10, 2309 90 eccetto 2309 90 35, 2309 90 51 90⁽²⁾ e 2309 90 96 95, 2501 00 91, 2710 19 81, 2710 19 83, 2710 19 87, 2710 19 91, 2710 19 99, 2834 29 80, 3102 10 90, 3210, 3211, 3212, 3301 12, 3301 13, 3301 24, 3301 29, 3301 30, 3401 11, 3402, 3808 92, 3808 99, 3809, 3811 90, 3814, 3820, 3824, 3917, 3920 eccetto 3920 10, 3921 11, 3921 13, 3921 90 60, 3921 90 90, 3923 eccetto 3923 21, 3925 10, 3925 20, 3925 30, 3925 90 80, 3926 90, 4009, 4010, 4012, 4016, 4407 11, 4407 12, 4407 19, 4409 10, 4409 21, 4409 29, 4415 20, 4418, 4421, 4811, 4818 10, 4818 20 10, 4818 20 91, 4818 20 99, 4818 90 10, 4818 90 90, 4819 10, 4820, 4821, 4823 70, 4823 90, 4909, 4910, 4911 10, 4911 91, 4911 99, 6303 92 90, 6306, 6801, 6811 89, 7007 29, 7009 eccetto 7009 10, 7216 61 10, 7306 30 80, 7306 61 92, 7307 99 80, 7308 eccetto 7308 90, 7309, 7310 21, 7312 90, 7314, 7326, 7606, 7608, 7610, 7616 91, 7616 99 90, 8310, 8418 50, 8418 69, 8418 91, 8418 99, 8419 19, 8419 90 85, da 8421 21 a 8421 29, 8511 40 00, 8511 50 00, 8511 90 00, 8537, 8707, 8708, 8902, 8903 99, 9001, 9004 10 10, 9004 90 10, 9004 90 90, 9021 21 90, 9021 29, 9401 eccetto 9401 10 e 9401 20, 9403, 9404 10, 9405, 9406, 9506 21, 9506 29, 9506 99 90, 9619.

B. Elenco dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), secondo la classificazione della nomenclatura della tariffa doganale comune

1. Regione ultraperiferica della Guadalupa

0403 10, 0901 21, 0901 22, 1006 30, 1006 40, 1101, 1701, 1905, 2007, 2009 eccetto 2009 11 91 90, 2009 11 99 98, 2009 19 98 99, 2009 49 19 90, 2009 49 30 91, 2009 49 99 90, 2009 61 10 00, 2009 71 99 90, 2009 79 19 90, 2009 79 98 20, 2009 89 19 90, 2009 89 69 90, 2009 89 73 13, 2009 89 73 99, 2009 89 79 99, 2009 89 96 90, 2009 89 97 29, 2009 89 97 99, 2009 89 99 99, 2009 90 29 80, 2009 90 49 00, 2009 90 51 80, 2009 90 59 39, 2009 90 59 90 e 2009 90 97 00, 2202 10 00, 2202 99 19, 2203, 2208 70 ⁽⁴⁾, 2208 90⁽⁴⁾, 3925 10 00, 7009 91, 7009 92, 8421 21 00.

2. Regione ultraperiferica della Guyana francese

0403, 1702, 2007 eccetto 2007 99 33 25 e 2007 99 35 25, 2009 eccetto 2009 11 99 98, 2009 31 19 99, 2009 39 39 19, 2009 39 39 99, 2009 49 30 91, 2009 49 30 99, 2009 49 99 90, 2009 81 99 90, 2009 89 36 90, 2009 89 97 99, 2009 90 29 80, 2009 90 59 90, 2009 90 97 00 e 2009 90 98 80, 2203, 2208 70⁽⁴⁾, 4401 12 00, 4403 49, 4407 29, 4407 99 96, 4409 29 91, 4409 29 99, 4418 10, 4418 20, 4418 40, 4418 50, 4418 60, 4418 90, 4418 99, 4420 10, 9406 10 00, 9406 90 10, 9406 90 38.

3. Regione ultraperiferica della Martinica

0403 10, 0901 21, 0901 22, 1006 30, 1006 40, 1101 00 11, 1101 00 15, 1701, 1901, 1905, 2006 00 10, 2006 00 35, 2006 00 91, 2007 eccetto 2007 10 99, 2007 99 33 15 e 2007 99 39 29, 2008 eccetto 2008 20 51, 2008 50 61 90, 2008 60 50 10, 2008 80 50 90, 2008 93 93 90, 2008 97 51 90, 2008 97 59 90, 2008 99 48 94,

⁽³⁾ Eccetto per i prodotti tropicali.

⁽⁴⁾ Riguarda soltanto i prodotti a base di rum della voce 2208 40.

2008 99 48 99, 2008 99 49 80 e 2008 99 99 90, 2009 eccetto 2009 11 99 96, 2009 11 99 98, 2009 19 98 99, 2009 29 99 90, 2009 39 39 19, 2009 39 39 99, 2009 49 30 91, 2009 49 30 99, 2009 49 91 90, 2009 69 51 10, 2009 79 11 91, 2009 79 11 99, 2009 89 97 99 ⁽⁵⁾, 2009 89 99 99⁽⁵⁾ e 2009 90 59 90⁽⁵⁾, 2203, 2204 21, 2205, 2208 70⁽⁴⁾, 2208 90⁽⁴⁾, 2309 90 96 eccetto 2309 90 96 39, 3917, 3925, 7009 91, 7009 92, 7212 30, 8421 21 00.

4. Regione ultraperiferica di Mayotte

0401, 0403, 0406, 2105, 2202, 3208, 3209, 3210, 3214 10 90, 3401, 3402, 9403 20 80, 9403 30, 9403 40, 9403 50, 9403 60, 9404 29 90.

5. Regione ultraperiferica della Riunione

0905 10, 1512 19, 1514 19 90, 1701, 2002 10, 2005 51 00, 2005 99 80, 2009 eccetto 2009 11 99 96, 2009 19 98 99, 2009 29 99 90, 2009 39 31 19, 2009 69 19 10, 2009 69 51 10, 2009 79 19 90, 2009 79 30 90, 2009 89 69 90⁽⁵⁾, 2009 89 73 99, 2009 89 97 99⁽⁵⁾, 2009 89 99 99⁽⁵⁾, 2009 90 51 80 e 2009 90 59⁽⁵⁾, 2202 10, 2202 99 19, 2203, 2204 21 79, 2204 21 80, 2204 21 83, 2204 21 84, 2204 29 83, 2204 29 84, 2206 00 59, 2206 00 89, 2208 70⁽³⁾, 2208 90⁽³⁾, 2402 20, 3208, 3209, 3214 10 90, 3920 10, 3923 21, 4819 20 00, 7113, 7114, 7115, 7117, 7308 90, 9404 21 10, 9404 21 90, 9404 29 10, 9404 29 90.

—

⁽⁵⁾ Quando il grado Brix del prodotto è superiore a 20.

ALLEGATO II

INFORMAZIONI DA INCLUDERE NELLA RELAZIONE DI CONTROLLO DI CUI ALL'ARTICOLO 3

1. Stima dei costi supplementari di produzione

Le autorità francesi trasmettono alla Commissione una relazione di sintesi contenente i dati necessari a determinare l'esistenza di costi supplementari che comportano un aumento dei prezzi di costo della produzione locale rispetto ai prodotti provenienti dall'esterno. Le informazioni fornite nella relazione di sintesi comprendono almeno i seguenti elementi, se disponibili: costi dei fattori produttivi, costi di stoccaggio (stoccaggio eccessivo e durata di rotazione più lunga), costi legati al sovradimensionamento delle attrezzature, costi supplementari connessi alle risorse umane e al finanziamento. Tali dati devono essere forniti almeno per ciascuna categoria di prodotti delle voci del sistema armonizzato secondo le prime quattro cifre della nomenclatura combinata. La relazione di sintesi contiene anche le «schede dei prodotti» relative ai costi supplementari che la Francia continua a sostenere periodicamente.

2. Altre sovvenzioni

Le autorità francesi trasmettono alla Commissione l'elenco di tutte le altre misure di aiuto e di sostegno destinate a coprire i costi di produzione supplementari sostenuti dagli operatori economici e legati alla natura ultraperiferica delle regioni della Guadalupa, della Guyana francese, della Martinica, di Mayotte e della Riunione.

3. Impatto sul bilancio delle amministrazioni pubbliche

Le autorità francesi completano la tabella 1 fornendo una stima dell'importo totale (in euro) delle imposte riscosse e non riscosse in ragione dell'applicazione di aliquote d'imposizione differenziate dei «dazi di mare».

Tabella 1

Anno ⁽¹⁾	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Note ⁽²⁾
Imposte non riscosse ⁽³⁾							
Entrate fiscali — importazioni ⁽⁴⁾							
Entrate fiscali — produzione locale ⁽⁵⁾							

Note alla tabella:

(1) Le informazioni potrebbero non essere disponibili per tutti gli anni indicati.

(2) Fornire eventuali osservazioni e chiarimenti ritenuti utili.

(3) «Imposte non riscosse»: importo totale (in euro) dell'imposta non riscossa a motivo delle aliquote di imposizione differenziate applicate alla produzione locale (esenzioni totali o parziali). A livello di prodotto è calcolato moltiplicando l'importo della produzione locale venduta (escluse le esportazioni) per l'aliquota d'imposizione differenziata applicata. L'indicatore è quindi calcolato sommando i risultati ottenuti per ciascun prodotto.

(4) «Entrate fiscali — importazioni»: importo totale (in euro) dei «dazi di mare» riscossi a titolo delle importazioni di prodotti.

(5) «Entrate fiscali — produzione locale»: importo totale (in euro) dei «dazi di mare» riscossi sulla produzione locale.

4. Impatto sui risultati economici complessivi

Le autorità francesi compilano la tabella 2 per ciascuna regione, fornendo tutti i dati che dimostrano l'impatto delle aliquote di imposizione differenziate sullo sviluppo socioeconomico delle regioni interessate. Gli indicatori richiesti nella tabella si riferiscono ai risultati dei settori che beneficiano di un'aliquota di imposizione differenziata rispetto ai risultati complessivi dell'economia di queste regioni ultraperiferiche. Se alcuni degli indicatori non sono disponibili, devono essere forniti altri dati relativi all'impatto sui risultati complessivi dell'economia di tali regioni.

Tabella 2

Anno ⁽¹⁾	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Note ⁽²⁾
Valore aggiunto lordo a livello regionale							
— Nei settori che beneficiano di un'aliquota di imposizione differenziata ⁽³⁾							
Occupazione regionale totale							
— Nei settori che beneficiano di un'aliquota di imposizione differenziata ⁽³⁾							
Numero di imprese in attività							
— Nei settori che beneficiano di un'aliquota di imposizione differenziata ⁽³⁾							
Indice del livello dei prezzi — Francia metropolitana							
Indice del livello dei prezzi — regioni ultraperiferiche							

Note alla tabella:

(1) Le informazioni potrebbero non essere disponibili per tutti gli anni indicati.

(2) Fornire le osservazioni e i chiarimenti ritenuti utili.

(3) «Settori che beneficiano di un'aliquota di imposizione differenziata»: settori economici (definizione NACE o simili) per i quali la produzione beneficia principalmente (per volume di produzione) di un'aliquota di imposizione differenziata.

5. Specificazione del regime

Le autorità francesi compilano le tabelle 3 e 4 per ciascun prodotto (SH4, SH6, NC8 o TARIC10, a seconda dei casi) e per anno (dal 2019 al 2024) per ciascuna delle regioni: Guadalupa, Guyana francese, Martinica, Mayotte e Riunione. Nell'elenco figurano soltanto i prodotti che beneficiano di un'aliquota di imposizione differenziata.

Tabella 3: Identificazione dei prodotti e delle aliquote applicate

Prodotto che beneficia di un'aliquota di imposizione differenziata – nomenclatura doganale (4, 6, 8 o 10 cifre)	Anno	Aliquota «dazi di mare» esterna ⁽¹⁾	Aliquota «dazi di mare» interna ⁽²⁾	Aliquota di imposizione differenziata applicata ⁽³⁾	Note ⁽⁴⁾
	2019				
	2020				

	2021				
	2022				
	2023				

Note alla tabella:

- (1) «Aliquota «dazi di mare» esterna»: aliquota dei «dazi di mare» applicata alle importazioni.
- (2) «Aliquota «dazi di mare» interna»: aliquota dei «dazi di mare» applicata alla produzione locale.
- (3) «Aliquota di imposizione differenziata»: differenza tra l'aliquota interna e l'aliquota esterna dei «dazi di mare».
- (4) Fornire le osservazioni e i chiarimenti ritenuti utili.

Tabella 4: Quota di mercato dei prodotti che beneficiano di un'aliquota di imposizione differenziata

Prodotti che beneficiano di un'aliquota di imposizione differenziata — codice NC (4, 6, 8 o 10 cifre) ⁽¹⁾	Anno	Volume ⁽²⁾				Importo (in euro) ⁽³⁾			Note ⁽⁴⁾
		produzione locale	unità	importazioni	Quota di mercato ⁽⁵⁾	produzione locale	importazioni	Quota di mercato ⁽⁵⁾	
	2019								
	2020								
	2021								
	2022								
	2023								

Note alla tabella:

- (1) La prima colonna deve essere identica a quella della tabella precedente per consentire l'abbinamento dei dati.
- (2) «Volume»: nella colonna «unità» indicare l'unità di misura (tonnellate, hl, pezzi ecc.).
- (3) «Importo»: per le importazioni, coincide con la base imponibile.
- (4) Fornire le osservazioni e i chiarimenti ritenuti utili.
- (5) Quota di mercato: la quota di mercato è calcolata detraendo le esportazioni di prodotti locali.

6. Irregolarità

Le autorità francesi forniscono informazioni su eventuali indagini relative a irregolarità amministrative, in particolare in caso di frode fiscale o contrabbando, in relazione all'applicazione del regime di aliquote di imposizione differenziate dei «dazi di mare». Esse forniscono inoltre informazioni dettagliate, almeno sulla natura del caso, sul suo valore e sulla sua durata.

7. Denunce

Le autorità francesi forniscono informazioni in merito alle denunce ricevute dalle autorità locali, regionali o nazionali in merito all'applicazione del regime di aliquote di imposizione differenziate dei «dazi di mare» (sia da parte dei beneficiari del regime sia da parte di chi non ne beneficia).
